
Riforma Cartabia: prime indicazioni sul lavoro dall'INL

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 8 Maggio 2023

Con la **riforma del processo civile e penale** sono state inserite all'interno del nostro ordinamento alcune norme che mirano a definire in maniera più celere i procedimenti giudiziari, con una razionalizzazione dei procedimenti e una **spinta alla digitalizzazione** del processo civile e degli atti processuali. Tali norme hanno **risvolti anche in materia di rito del lavoro**, analizzati dall'**INL** con una nota di approfondimento.

La riforma dei processi, definita come **Riforma Cartabia**, in considerazione dei suoi risvolti pratici in materia di **rito del lavoro** ha richiesto l'intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con un lungo approfondimento, ha illustrato sinteticamente le principali novità introdotte dalla riforma nel suo complesso e che in alcuni casi assumono una particolare importanza in termini di attività di **contenzioso** svolta dagli uffici territoriali di vigilanza sul lavoro.

I tratti salienti della riforma Cartabia

Prima di entrare nel merito di quanto chiarito da parte dell'Ispettorato, si segnala che il Decreto Legislativo n. 149/2022 ha apportato significative **modifiche al processo civile** anche se non in maniera sostanziale per quanto riguarda il **processo del lavoro**.

La [Legge n. 197/2022](#), articolo 1, comma 380, modifica poi l'articolo 35 del D.Lgs. n. 149/2022, operando un'anticipazione dell'operatività della **riforma del processo civile**, che è attiva non più dal 30 giugno 2023 bensì dal 28 febbraio 2023.



Le nuove norme troveranno quindi applicazione **per tutti i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023**, mentre **per quelli già in essere al 28 febbraio 2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti**.

Le modifiche più importanti al rito civile

Obbligo di notifica a mezzo pec

L'articolo 3, comma 11, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legislativo 149/2022 comporta numerose modifiche per la **procedura di notificazione**: è infatti stato introdotto l'**obbligo di notifica a mezzo PEC** qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di tale tipologia di indirizzo ed esso sia presente all'interno dei pubblici elenchi.

Tale novella incide anche sulla Legge n. 53/1994, che ha ad oggetto le notificazioni eseguite dal difensore, imponendo al Legislatore di apportare modifiche di coordinamento alle norme del Codice di rito e individuando i casi nei quali l'avvocato deve procedere alla notifica a mezzo PEC o comunque con modalità telematiche.

In particolare con le novità introdotte, la notificazione alle PP.AA. si considera valida se effettuata presso l'indirizzo individuato ex articolo 16-ter del D.L. n. 179/2012.

La notificazione a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato può essere eseguito senza limiti orari e si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna; ad ogni modo, se tale comunicazione è stata generata tra le 21:00 e le 7:00 del mattino successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle 07:00 del mattino del giorno successivo.

Svolgimento di udienza a distanza

Con la riforma in questione, è previsto in maniera strutturale lo **svolgimento dell'udienza a distanza** mediante collegamento audiovisivo, sostituendo l'udienza in presenza con quella cartolare attraverso il deposito o scambio di note scritte.

Tale disposizione, se riportata all'interno del diritto del lavoro, comporta che l'unica udienza in cui è precluso lo svolgimento a distanza è quella all'interno della quale è prevista la presenza di testimoni, ma nulla osta formalmente a che il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero delle parti, la discussione, la lettura del dispositivo della sentenza con motivazione, possano essere svolti attraverso un collegamento audiovisivo.

L'accesso a tale particolare modalità di svolgimento è rimesso al giudice, ma le parti possono formulare opposizione in tal senso.

Secondo quanto sottolineato dall'INL **non sembra trovare applicazione al rito del lavoro la disciplina di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter codice procedura civile**, che si adatta solo al rito ordinario e si instaura a mezzo di atto di citazione e che consente alle parti di avanzare o precisare richieste anche in momenti successivi alla costituzione in giudizio.

Una modifica al rito del lavoro deve però essere segnalata, riguarda la parziale riscrittura dell'articolo 4 del Codice di procedura civile, il quale pur continuando a fare rinvio all'articolo 414, stabilisce che **per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023 l'appello deve indicare il modo chiaro, sintetico e specifico**, a pena di inammissibilità e per ciascuno dei motivi, **il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, le censure preposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.**

Le modifiche al rito penale

La riforma ha comportato però delle modifiche anche in materia di processo penale; come noto il Decreto Legislativo n. 124/2004, art. 6, comma 2, prevede che il personale ispettivo – nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente – operi anche in qualità di **ufficiale di polizia giudiziaria**; tale competenza è specializzata e riguarda la tutela del lavoro, e deve essere esercitata attraverso atti tipici di polizia giudiziaria.

Il confine tra l'attività di vigilanza amministrativa e di polizia giudiziaria deve tener conto dell'obiettivo cui è diretta l'azione ispettiva.

A seguito dell'intervento riformatore l'Ispettorato del Lavoro sottolinea che sono state introdotte molte modifiche in materia di notizie di reato, identificazione, avvisi e invito all'indagato a dichiarare o eleggere domicilio, documentazione degli atti di polizia giudiziaria compiuti di iniziativa o delegati dal PM, interrogatorio e confronto con la persona sottoposta ad indagini.

In particolare, il Pubblico Ministero a seguito della riforma dovrà procedere all'iscrizione del soggetto indagato quando avrà raccolto indizi sufficienti per l'identificazione di uno o più soggetti.

Le notizie di reato dovranno quindi contenere elementi essenziali completi nei dati formali, della rappresentazione del fatto e degli elementi indiziari.

In tale contesto **il personale ispettivo dovrà occuparsi di raccogliere tutte le prove e acquisizioni che il caso concreto richiede.**

Tra i vari aspetti trattati dalla Circolare dell'Ispettorato, ai quali si rimanda per un'analisi più approfondita, ci si sofferma sul **processo telematico**, che comporta il compimento di atti a distanza o partecipazione a distanza di una o più parti al compimento di un atto o alla celebrazione di una udienza.

In tali casi la Riforma Cartabia ha introdotto specifiche regole, ad esempio prevedendo che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore acconsentono, il Pubblico Ministero su richiesta della polizia giudiziaria può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza.

Infine si segnalano alcuni aspetti riguardanti la **conclusione delle indagini preliminari**: infatti, il Decreto Legislativo n. 152/2022, con l'articolo 22, comma 1, lettera a), e l'articolo 98, comma 1, lettera a), rimodula i termini delle indagini preliminari che decorrano dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

È stato poi riformulato l'articolo 405, comma 2, del codice procedura civile, recependo la **disciplina dei nuovi termini in base alla gravità dei reati per cui si procede**: un anno per la generalità dei delitti, sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per le ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, ossia necessità di compiere indagini all'estero.

Ad ogni modo, qualora le indagini si dimostrassero complesse, è possibile richiedere al Pubblico Ministero la proroga dei termini.

Fonte: [Nota INL n. 2563/2023](#).

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Licenziamenti: va in pensione il rito Fornero](#)

[Strumenti deflattivi del contenzioso del lavoro: diffida accertativa e conciliazione monocratica](#)

A cura di Antonella Madia

Lunedì 8 maggio 2023